



**COMUNE DI CALANNA**

**(Provincia di Reggio Calabria)**

*Via Bruca, 2 – 89050 – Calanna (RC)*

*Codice Fiscale 00256490806*

**REGOLAMENTO PER LA  
GESTIONE E LA  
RACCOLTA DEGLI  
ASPARAGI NEL COMUNE  
DI CALANNA**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2016**

## **PREMESSA**

In attuazione dell'art. 18 della Legge Regionale Calabria 12 ottobre 2012 n. 45, che disciplina la raccolta di alcuni prodotti secondari del bosco quali: asparago, agrifoglio, pungitopo;

Vista la diffusa pratica della raccolta degli asparagi sul territorio comunale, concomitante e contingente con il periodo riproduttivo faunistico e la ripresa vegetativa, ai fini di tutela e preservazione delle risorse naturali, unitamente alla conservazione dell'asparago selvatico; viene redatto il presente regolamento, consentendone la raccolta nel rispetto degli ecosistemi, nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione del patrimonio naturale.

## **ART. 1 FINALITÀ**

Le presenti disposizioni disciplinano la raccolta degli asparagi selvatici (*Asparagus acutifolius* e *Asparagus tenuifolius*) ai fini della tutela del territorio comunale.

## **ART. 2 LIMITAZIONI ALLA RACCOLTA**

La raccolta degli asparagi è vietata nelle seguenti aree:

- a) nei boschi che abbiano subito incendi nel corso degli ultimi dieci anni;
- b) all'interno di proprietà private delimitate da recinzioni continue o avvisi di divieto d'accesso, fatti salvi i proprietari e le persone espressamente autorizzate dagli stessi.

L'Ente si riserva di interdire la raccolta:

- a) per motivi sanitari, di pubblica sicurezza o silvocolturali in zone determinate ed in via temporanea;
- b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema;
- c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico.

Della durata dei provvedimenti e della delimitazione di tali aree sarà data la massima diffusione e pubblicità.

Le aree interdette alla raccolta saranno indicate da apposita tabellazione secondo le normative vigenti.

### **ART. 3 PERIODO E MODALITÀ DI RACCOLTA**

La raccolta è consentita ai possessori di apposito tesserino-permesso, come specificato ai successivi articoli 5 e 6, entro i seguenti limiti e con le seguenti modalità:

- a) la raccolta è consentita dal 1 marzo al 31 maggio di ogni anno;
- b) è consentita la raccolta di Kg. 1 di asparagi per persona al giorno;
- c) la raccolta deve essere effettuata esclusivamente con strumenti da taglio, almeno ad alcuni cm dalla base del terreno;
- d) è vietato lo sradicamento dell'intera pianta.

La raccolta è consentita ai possessori di apposito tesserino nominativo tutti i giorni, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.

### **ART. 4 DIVIETI E OBBLIGHI GENERALI**

I raccoglitori devono evitare il danneggiamento della flora e della fauna esistente sul territorio ed il disturbo della fauna con schiamazzi e rumori.

### **ART. 5 TESSERINO-PERMESO**

L'autorizzazione alla raccolta viene rilasciata attraverso l'acquisto di apposito tesserino nominativo, giornaliero, settimanale, stagionale.

Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da una persona munita di autorizzazione. Gli asparagi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Il Tesserino-Permesso stagionale, viene rilasciato, per i residenti sul territorio comunale, dall'Ufficio Amministrativo del Comune, previo versamento del contributo di €. 15,00 da versare su c.c.p. intestato a "Comune di Calanna – Servizio tesoreria" ed ha validità TRIMESTRALE.

## **ART. 6 CONTROLLI E VIGILANZA**

Il tesserino e un documento di riconoscimento dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.

La vigilanza è affidata al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Polizia Provinciale e alle Associazioni di protezione Ambientale in possesso di apposito Decreto.

## **ART. 7 SANZIONI**

Ogni violazione alle norme del presente regolamento, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

Per le violazioni di cui all'art. 3, si applica la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 Euro.

Per le violazioni al presente Regolamento, ove non specificatamente disciplinate dal Regolamento stesso, si applicano le sanzioni previste dalle norme di riferimento.

## **ART. 8 PROVENTI**

I proventi derivanti dalle quote dei permessi di raccolta e dalle sanzioni saranno destinati dal Comune di Calanna per l'applicazione del presente regolamento e per iniziative a finalità ambientale.

## **ART. 9 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.